

LIQ. CONTR
N 6/2022

Sent. n. 67/2022 pubbl. il 21/12/2022
Rep. n. 7073/2022 del 21/12/2022



Repubblica italiana
in nome del Popolo italiano
Tribunale di Busto Arsizio
Seconda Sezione Civile

Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in Camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati

Dott. Elisa Tosi

Presidente Relatore ed Estensore

Dott. Nicolò Grimaudo

Giudice

Dott. Milton Cosimo Leonardo D'Ambra

Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento unico portante R.G. 35/2022 P.U.

PROMOSSO DA

AKASSI JOSEPHINE ADONIN, [DNNKSJ73T55Z313H], con domicilio telematico eletto presso l'indirizzo di p.e.c. dell'Avv. ELENA GHIZZO che la rappresenta e difende, come da procura alle liti allegata al ricorso.

Visto il ricorso per dichiarazione di apertura della Liquidazione controllata del patrimonio di AKASSI JOSEPHINE ADONIN depositato dalla medesima debitrice sovraindebitata in data 21.11.2022, ai sensi dell'art. 269 c.c.i.i.

Esaminati gli atti, i documenti depositati unitamente al ricorso e, in particolare, la Relazione di cui all'art. 269, co. 2, c.c.i.i. redatta del Gestore della crisi, Avv. Elisa Castagnoli, nominato in data 14 luglio 2021- dall'O.C.C. della Camera di Commercio di Como, Lecco, Mantova, Milano, Monza Brianza, Lodi, Pavia e Varese.

Udita la relazione del Giudice Delegato.

Rilevato che:

- Sussiste ai sensi degli artt. 26 e 27, co. 3, c.c.i.i. la giurisdizione e la competenza di questo Tribunale, in quanto il debitore sovraindebitato ha la residenza nel Comune di Canegrate (MI) e non sussistono ragioni per ritenere che il "centro degli interessi" sia localizzato altrove.
- Sussiste la legittimazione della ricorrente, ai sensi degli artt. 2, co. 1, lett. c), e 269 c.c.i.i., in quanto AKASSI JOSEPHINE ADONIN non risulta assoggettabile alla procedura di Liquidazione giudiziale ovvero di Liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal Codice civile o da Leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.
- La Relazione di cui all'art. 269, co. 2, c.c.i.i., espone una valutazione positiva sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda





(Relazione dell'O.C.C., pag. 3 e pag. 15) ed illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore ricorrente;

- Sussiste il requisito di cui all'art. 270, co. 1, c.c.i.i., non essendo state avanzate domande di accesso alle due procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento previste dal *Titolo IV* del Codice della Crisi d'Imprese e dell'Insolvenza (Ristrutturazione dei debiti del consumatore e Concordato minore);
- Sussiste il presupposto oggettivo del sovraindebitamento codificato nell'art. 2 lett. c) c.c.i.i. (*"lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative"*) desumibile dalla Relazione dell'O.C.C. e dalle dichiarazioni confessorie rese dalla parte ricorrente. In particolare, la ricorrente ha esposto di essere rimasta inadempiente all'obbligo di rimborso del mutuo contratto unitamente al coniuge per l'acquisto della casa di abitazione, che è quindi stata sottoposta a pignoramento da parte del creditore ipotecario RED SEA SPV S.r.l. (che vanta un credito di oltre 160.000,00 Euro, non ripianabile integralmente con il ricavato della vendita); sussistono inoltre passività chirografarie per un importo di € 14.352,67, in massima parte riconducibili a spese condominiali ed a rate insolute relative ad ulteriori finanziamenti contratti o garantiti dalla debitrice.
- Il patrimonio oggetto di liquidazione è composto:

i) dalla quota di $\frac{1}{2}$ del diritto di piena proprietà dell'appartamento e cantina sito in Canegrate, Via Firenze n. 30, identificato al Catasto Fabbricati di detto Comune come segue:

- Fg. 11, mappale 171, sub.3, via Firenze, piano T-S1, cat. A/2, classe 2, vani 6,5, Sup. Catastale mq. 113 (escluso aree scoperte mq. 112), Rendita Catastale Euro 604,25 (quanto ad appartamento e cantina)

e dalla quota di $\frac{1}{2}$ del diritto di proprietà superficiaria di un box singolo al piano terreno, di pertinenza del predetto appartamento, identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Canegrate come segue:

- Fg. 11, mappale 434, sub.2, via Firenze 33, piano T, cat. C/6, classe 2, mq. 13, sup. Cat. mq. 13, rendita catastale Euro 28,87 (quanto al box).

ii) dal veicolo Seat 6J targato FB582GD, immatricolato nel 2015. Con riferimento a tale bene, si osserva che lo stesso non può essere sottratto alla liquidazione che necessariamente comprende l'intero patrimonio del debitore ad eccezione delle cose assolutamente impignorabili per legge. L'esigenza per il debitore di organizzare la propria vita quotidiana, rispetto alla quale la disponibilità del veicolo assume indubbia rilevanza anche per recarsi sul posto di lavoro, giustifica tuttavia la non immediata consegna del bene ai sensi dell'art. 270 comma II lett. e) che potrà essere utilizzato sino al momento in cui sarà posto in vendita secondo le tempistiche previste dal Liquidatore nel redigendo programma di liquidazione;

iii) dai proventi dell'attività lavorativa svolta, con esclusione di quanto occorrente per il fabbisogno economico mensile della debitrice e del suo nucleo familiare, indicato in € 870,00, in quanto documentato e congruo rispetto a quanto previsto dal d.P.C.M. 159/2013 (assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per il parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE). Per quanto concerne tale reddito, si osserva sin d'ora che la cessione del quinto pattuita a favore





di COMPASS BANCA è inopponibile dalla data di apertura del concorso, in quanto avente ad oggetto crediti periodici futuri: la quota dello stipendio su cui insiste il quinto oggetto di cessione viene ad esistenza di mese in mese con il sorgere del diritto alla retribuzione e, pertanto, per i ratei di credito non ancora venuti ad esistenza non può dirsi verificato l'effetto traslativo in favore del creditore a beneficio del quale la garanzia è prestata. I ratei successivi all'apertura del concorso fanno parte del 'patrimonio' del debitore che, al pari del restante patrimonio, viene a formare l'attivo a disposizione dei creditori concorsuali.

Non possono invece essere ricompresi nella liquidazione, ai sensi dell'art. 268 comma IV c.c.i.i., i crediti aventi carattere alimentare, quale quello vantato nei confronti dell'ex coniuge a titolo di contributo al mantenimento delle figlie minori né gli assegni familiari (impignorabili ex art. 22 DPR 797/1955) nonché le indennità e contributi erogati a beneficio delle minori in ragione delle gravi disabilità da cui sono affette le medesime.

Ritenuto che alla luce degli elementi sopra indicati è da escludere il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi per contro desumere il sussistere uno stato di definitiva incapacità del ricorrente di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.

Precisato che nella nomina del Liquidatore vengono seguiti i criteri indicati dall'art.270, co. 2, lett. b), c.c.i.i. e dal richiamato d.m. 202/2014.

P.Q.M.

Visto l'art. 270 c.c.i.i.,

DICHIARA l'apertura della Liquidazione controllata dei beni del patrimonio di AKASSI JOSEPHINE ADONIN, [DNNKSJ73T55Z313H].

NOMINA Giudice Delegato la **Dott.ssa Elisa Tosi**.

NOMINA Liquidatore l'**Avv. Elisa Castagnoli**.

ORDINA a AKASSI JOSEPHINE ADONIN il deposito entro sette giorni dell'Elenco dei creditori, ove non già depositato.

ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'Elenco depositato termine fino al **6 febbraio 2023**, a pena di inammissibilità, per trasmettere al Liquidatore, a mezzo p.e.c., la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 c.c.i.i. (mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di p.e.c. del Curatore e con spedizione da un indirizzo di p.e.c.), con l'avvertimento che le comunicazioni ai soggetti per i quali è previsto l'obbligo di munirsi di un domicilio digitale e che non hanno provveduto ad istituirlo o comunicarlo sono eseguite esclusivamente mediante deposito in Cancelleria e che si procede con le stesse modalità nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio elettronico per cause imputabili al destinatario.

ORDINA la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione.

AUTORIZZA il debitore ad utilizzare il veicolo Seat 6J targato FB582GD sino al momento in cui sarà posto in vendita secondo le tempistiche previste dal Liquidatore nel redigendo programma di liquidazione ed a trattenere per il mantenimento proprio e del nucleo familiare il reddito mensile netto di € 870,00.

DICHIARA CHE non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte di creditori aventi titolo o causa anteriore. E' fatta salva la facoltà per il Liquidatore, anche per ragioni di economia processuale, di subentrare nella procedura esecutiva immobiliare n. 112/2021 pendente avanti a questo Tribunale, ai sensi degli artt. 275 comma II e 216 comma X c.c.i.i..





DISPONE l'inserimento della presente sentenza nel sito internet del Tribunale a cura del Liquidatore.

ORDINA la trascrizione della presente sentenza presso i RR.II. di Milano 2 sugli immobili indicati in narrativa e presso il P.R.A., a cura del Liquidatore.

DISPONE CHE la presente sentenza, a cura del Liquidatore, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione.

DISPONE CHE la presente sentenza, a cura della Cancelleria, sia comunicata al Liquidatore e alla parte ricorrente.

Sentenza *ope legis* esecutiva..

Così deciso in Busto Arsizio, nella Camera di consiglio del 06/12/2022.

Il Presidente est.
Dott.ssa Elisa Tosi

